



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA**

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei propri beni promosso da [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED], rappresentati dagli avvocati GIANMARIA DELBOURGO RICCO e SIMONA MONTECCHIANI e con l'ausilio del consulente dott. MIRKO PALLUCCHI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

lette le note autorizzate del 22/03/2023 nelle quali i ricorrenti hanno dato atto di aver ricevuto la manifestazione di disponibilità all'acquisto, con proposta irrevocabile, dei beni immobili di cui [REDACTED] comproprietaria da parte di [REDACTED], sorella dell'istante, per un corrispettivo pari ad euro 3.000,00 e spese a carico di parte proponente;

sentite le parti all'udienza del 28/03/2023, ove veniva altresì acquisita la disponibilità da parte del figlio maggiorenne convivente, [REDACTED] ad integrare la propria partecipazione alle spese familiari di ulteriori euro 100,00 mensili, così riducendo il fabbisogno medio mensile della famiglia in euro 2.100,00;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15/02/2024 [REDACTED] e [REDACTED] hanno avanzato proposta familiare di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia (coniugi) ed essendo, per la parte più rilevante del debito, comune la causa del sovraindebitamento;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale (la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 23/05/2012), ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV:

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 441.009,40, di cui euro 213.224,28 per la massa debitoria [REDACTED] euro 25.156,25 per la massa debitoria [REDACTED] ed euro 202.628,85 per la massa debitoria comune) derivante, per la parte comune e preponderante, dalla necessità di soddisfare esigenze di natura familiare, quali l'acquisto dell'abitazione principale e dell'auto, ed in tempi in più recenti dalla più impellente necessità di sostentamento e produzione del reddito.

Quanto invece ai debiti di cui [REDACTED] risponde a titolo personale, si rileva che l'esposizione attiene debiti di natura tributaria e contributiva maturati dal 2008 al 2012, periodo in cui la ditta individuale di cui era titolare è stata travolta dal crollo del mercato immobiliare che ha determinato una crisi di liquidità in capo all'impresa operante, quale subappaltatrice di imprese maggiori, nel settore delle forniture ed installazione di impianti elettrici.

Atteso che [REDACTED] risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro 1.700,00 (ridotto in ragione della cessione del quinto e del pignoramento presso terzi a circa euro 1.100,00), e che [REDACTED] percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 1.400,00 (anch'esso ridotto a circa

1.100,00 euro in forza di un pignoramento presso terzi in essere), somme quasi integralmente assorbite per assicurare al proprio nucleo familiare (composto dai ricorrente e dai due figli, di cui uno maggiorenne) un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

i. immobili:

██████████ risulta comproprietaria per 2/18 dell'immobile sito nel Comune di ██████████ ██████████ n. 11 costituito da un appartamento e da un garage identificati presso l'Agenzia del Territorio – Servizi Catastali come segue:

- ██████████ (appartamento), ██████████ composto da n. 4 vani per una rendita catastale pari ad euro 136,34.

- ██████████ 10, ██████████ (deposito), classe 3, metri quadri 17 per una rendita catastale pari ad euro 14,93;

risulta altresì comproprietaria per 6/216 dell'immobile sito sempre nel Comune ██████████ ██████████, costituito da altro locale destinato a deposito identificato presso l'Agenzia del Territorio – Servizi Catastali come segue:

- ██████████ 125, metri 12, ██████████ 6/216, ██████████ metri quadri per una rendita castale pari ad euro 25,46.

ii. crediti:

██████████ è intestatario del conto corrente n. ██████████ acceso presso Banco Posta di Poste Italiane S.p.A. con saldo attivo al 02/02/2024 di euro 21,88;

██████████ è intestataria del conto corrente ██████████ acceso presso Banco Posta di Poste Italiane S.p.A. con saldo attivo al 02/02/2024 di euro 296,13;

i. stipendi al netto della somma trattenibile dai debitori per il loro sostentamento e dei propri familiari [cui concorre anche il figlio maggiorenne convivente ██████████ che dalla propria attività di apprendista ritrae la somma netta mensile di circa 950,00 euro], che i ricorrenti indicano in euro 2.100,00 mensili;

ii. tredicesima mensilità dei ricorrenti, per l'intero ammontare che sarà corrisposto per i tre anni dell'esecuzione del programma di liquidazione, per un ammontare complessivo stimato in circa 8.850,00 euro;

iii. trattamento di fine rapporto già maturato da ██████████ trattenuto in azienda, e quello maturando sino alla scadenza del triennio di durata della procedura nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2120 c.c., dell'importo stimato in circa 10.200,00 euro lordi, pari al 70% del presumibile valore del Fondo alla data di scadenza.

iv. autovetture:

██████████ è proprietario dell'autovettura di tipo Peugeot 206 tg. ██████████ immatricolata il 26/09/2002 e del ciclomotore di tipo Benelli tg. ████████ tg. ████████ immatricolato nel 2014;

██████████ è proprietaria dell'autovettura di tipo Fiat Punto tg. ██████████ immatricolata nel 2007, dell'autovettura di tipo Volkswagen Golf tg. ██████████ immatricolata nel 2008 e comproprietaria per 1/4 dell'autovettura di tipo Fiat Panda tg. ██████████ immatricolata nel 2010;

Con riferimento a tali ultimi beni mobili registrati di proprietà di ██████████ e dunque ai veicoli targati ██████████, ██████████ e ██████████, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità degli autoveicoli in questione è necessaria per soddisfare le esigenze dei debitori, e del figlio maggiorenne convivente, di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna dei beni ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appresi alla liquidazione controllata i veicoli di che trattasi potranno continuare ad essere utilizzati dai debitori e dai loro familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove i beni siano utilmente collocabili in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla loro liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempimento, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

Con riferimento alle spese della presente procedura è opportuno specificare come esse debbano intendersi limitare ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ai sensi dell'art. 6 CCII, con l'ulteriore precisazione che le eventuali spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6 CCII, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre all'art. 277 CCII la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori.

Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 66, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei debitori [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED];

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **GIULIANA FILIPPELLO**;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. **MARCO GRADASSI**;

ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle autovetture targate [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che i debitori sono autorizzati ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui i debitori svolgano attività di impresa;